



## **Regolamento della Consulta dell'Handicap della Provincia di Lecce**

### **Art.1 Istituzione della Consulta**

- 1) Nell'ambito della Consulta per la tutela sociale e promozione umana di cui art. 9 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione, è istituita, quale specifica ed omogenea area tematica, la "Consulta Provinciale per l'integrazione delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie" (di seguito indicata come Consulta).
- 2) L'obiettivo della Consulta è la costruzione di relazioni stabili con persone in situazioni di handicap e delle loro famiglie, attraverso le Associazioni che le rappresentano.
- 3) La Consulta è organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni per favorire la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni in favore delle persone diversamente abili.
- 4) La Provincia di Lecce riconosce alla Consulta ampia autonomia per quanto riguarda il proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, nonché la scelta degli enti e delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri e contributi tecnici.
- 5) La Consulta ha sede presso l'Ente Provincia, Palazzo dei Celestini, Via Umberto I° n° 13, 73100 – Lecce.

### **Art.2 Requisiti delle associazioni per l'adesione alla Consulta**

- 1) Possono fare parte della Consulta, su richiesta, le associazioni senza fini di lucro che:
  - a) a) abbiano sede nella provincia di Lecce;
  - b) b) siano formalmente e regolarmente costituite;
  - c) c) associno prevalentemente persone con handicap o loro familiari e che contemplino, tra i fini statuari, l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie.
- 2) Le associazioni partecipano alla consulta attraverso il legale rappresentante o un suo delegato, in maniera gratuita e volontaria. Tutte le associazioni hanno uguali diritti.
- 3) Non esistono motivi per l'esclusione di una associazione dalla partecipazione alla Consulta se non per la decadenza delle caratteristiche sopra descritte o per lo scioglimento volontario della stessa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, art. 11.

### **Art.3 Funzioni e compiti della Consulta**

- 1) Le funzioni e i compiti della Consulta Provinciale sono:
  - a) Esprimere pareri sulle proposte avanzate dalla Provincia sulle materie inerenti l'handicap e le politiche sociali nei confronti dei soggetti svantaggiati.
  - b) Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni alle tematiche della solidarietà e dell'handicap;
  - c) Coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni associazione o gruppi di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statuarie, vorranno avanzare alla Provincia e agli Enti Locali;
  - d)d)Formulare proposte e promuovere iniziative sulle tematiche dell'handicap e delle politiche sociali alle Istituzioni locali e regionali.

### **Art. 4. Attivazione della Consulta**

- 1) L'attivazione della Consulta avviene attraverso apposito avviso pubblico per l'adesione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che associno prevalentemente persone con handicap o loro familiari e che contemplino tra i fini statuari l'integrazione sociale delle persone in situazione di handicap e delle loro famiglie

### **Art. 5 Organi della Consulta**

- 1) La Consulta si articola nei seguenti organi:
  - a) L'Assemblea Generale;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente della Consulta.
- 2) Il Presidente della Consulta, di cui alla precedente lett. c), comma 1, è individuato nell'Assessore alla Sicurezza e Qualità Sociale della Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento degli Istituti di Partecipazione della Provincia di Lecce.

#### **Art. 6 L'Assemblea Generale**

- 1) 1) L'Assemblea Generale è costituita:
  - a) a) da tutti i rappresentanti delle associazioni aderenti di cui all' art. 2;
  - b) b) da numero 3 rappresentati nominati dal Consiglio Provinciale di cui 2 espressione della maggioranza e 1 della minoranza;
  - c) c) dal Presidente della Consulta.
- 2) L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente della Consulta, anche in luogo diverso dalla sede, almeno 2 volte l'anno in via ordinaria, mediante comunicazione scritta a ciascuna associazione ed agli altri componenti nominati dal Consiglio Provinciale, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato, per l'adunanza.
- 2) L'Assemblea in via straordinaria può essere inoltre convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea medesima.
- 3) L'Assemblea, in caso di assenza del Presidente della Consulta, è presieduta dal Vice Presidente, nominato nella riunione di insediamento della stessa.
- 4) Il Presidente nomina un Segretario. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea.
- 5) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Della riunione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni si redige apposito verbale firmato dal Segretario che provvede alla stesura e dal Presidente.
- 6) All'Assemblea Generale, se invitato dal Presidente della Consulta, può partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio Sicurezza e Qualità Sociale ovvero un funzionario delegato.

#### **Art.7 Poteri dell'Assemblea Generale**

- 1) L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:
  - a) approva gli indirizzi generali;
  - b) esprime pareri, formula proposte e promuove iniziative;
  - c) propone modifiche al presente Regolamento;
  - d) nomina il Vice Presidente
  - d) nomina il Consiglio Direttivo, fermo restando che del Direttivo fanno parte di diritto i tre consiglieri nominati dal Consiglio Provinciale quali componenti dell'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 4, comma 1), lett. b).

#### **Art. 8 Il Consiglio Direttivo**

- 1) 1) Il Consiglio Direttivo si compone da non più n.15 componenti, di cui n.3 Consiglieri Provinciali nominati dal Consiglio Provinciale, dal Presidente della Consulta e dai rappresentanti designati dalle associazioni. Nel caso in cui il numero delle Associazioni superi le 11 unità, i rappresentanti saranno designati attraverso una preliminare votazione tra le Associazioni.
- 2) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Consulta, o in caso di assenza, dal Vice Presidente dell'Assemblea Generale.
- 3) In caso di dimissioni o impedimento di uno o più componenti del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dovrà essere convocata un'Assemblea Generale che provvederà alla sostituzione degli stessi. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, il Presidente della Consulta convoca l'Assemblea Generale che procede a nuove nomine.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Consulta lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

#### **Art. 9 Poteri del Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo opera sulla base degli orientamenti e degli indirizzi e attua le decisioni dell'Assemblea Generale anche attraverso piani annuali di attività. Può avanzare proposte e formulare iniziative coerenti con gli scopi e i compiti della Consulta, proporre modifiche al Regolamento, stabilire rapporti con altri soggetti da far approvare alla prima seduta utile dell'Assemblea Generale. Valuta nuove domande di ammissione all'Assemblea Generale della Consulta secondo le modalità stabilite dal successivo art. 12.

#### **Art. 10 Poteri del Presidente**

- 1) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, rappresenta la Consulta nei rapporti esterni, assegna compiti specifici, presiede e convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo della Consulta.
- 2) Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 11 Validità delle sedute**

- 1) 1) Le sedute sono valide se in 1<sup>a</sup> convocazione intervengono la metà più uno dei componenti dell'Assemblea della Consulta, in 2<sup>a</sup> convocazione se intervengono un 1/3 dei componenti.
- 2) Le associazioni che non partecipano alle riunioni Assemblea Generale della Consulta, tramite un loro rappresentante, per più di due volte perdono il diritto di partecipare all'Assemblea Generale della Consulta e non vengono conteggiate ai fini della determinazione del quorum di validità delle sedute di cui al precedente comma 1.

#### **Art.12 Ammissione alla Consulta**

- 1) Le associazioni interessate a far parte della Consulta, successivamente alla sua attivazione, dovranno inviare richiesta di adesione al Presidente della Consulta, indicando il nome del legale rappresentante, o suo delegato, in rappresentanza dell'associazione o dell'organizzazione di volontariato. Alla domanda, compilata secondo allegato schema, dovrà essere accluso l'atto costitutivo e lo statuto.
- 2) Il Consiglio Direttivo esaminerà la richiesta nella prima seduta successiva al ricevimento della domanda, comunicando in modo formale e motivato al richiedente l'accoglimento, il rifiuto o la richiesta di ulteriori atti ed integrazioni a perfezionamento della procedura.

#### **Art. 13 Durata**

- 1) La durata della Consulta coincide con quella del Consiglio Provinciale. In regime di prorogatio continua la propria attività sino al rinnovo degli organi elettivi.

#### **Art.14 Gruppi di Lavoro**

- 1) Il Consiglio Direttivo della Consulta può istituire su richiesta, di uno o più dei suoi stessi membri, la formazione di Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche, individuando il coordinatore, gli obiettivi e la data di chiusura dei lavori . Tutte le Associazioni della Consulta possono partecipare ai lavori dei Gruppi iscrivendo, tramite il coordinatore, il proprio referente.
- 2) Ai Gruppi possono essere invitati ad intervenire soggetti esterni pubblici e privati che, in virtù delle funzioni esercitate o della comprovata esperienza e competenza professionale, possono contribuire significativamente ad approfondire gli argomenti tematici relativi ad ogni singolo Gruppo di Lavoro.
- 3) Ogni Gruppo, a chiusura dei propri lavori, deve presentare una relazione che metta in evidenza la o le posizioni raggiunte e consegnarla al Presidente della Consulta concordando con lo stesso la data di presentazione dei lavori e dei risultati raggiunti.
- 4) L'organizzazione dei lavori all'interno del Gruppo è definita unicamente dai partecipanti dello stesso.

#### **Art. 15 Fondo per le attività**

- 1) E' istituito un apposito capitolo nel bilancio della Provincia a sostegno delle attività della Consulta.

**(SEGUE SCHEMA DI DOMANDA)**

ALLEGATO.  
SCHEMA DI DOMANDA PER L' AMMISSIONE ALLA CONSULTA.

Al Signor Presidente  
della Provincia di

LECCE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, nella  
sua qualità di legale rappresentante della associazione/organizzazione di volontariato  
denominata \_\_\_\_\_

**Dichiara sotto la propria responsabilità**

che la propria organizzazione associa prevalentemente persone diversamente abili o loro familiari e che nello Statuto sono previste attività di integrazione sociale per le persone in situazione di handicap e, pertanto,

**chiede**

**l'ammissione di detta associazione/organizzazione di volontariato** alla CONSULTA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DELLE LORO FAMIGLIE.

**A tal fine allega atto costitutivo e Statuto dell'associazione/organizzazione di volontariato e copia di un proprio Documento di Riconoscimento**, inoltre comunica le seguenti informazioni:

**A) Dati dell'Associazione**

Sigla/acronimo:

Denominazione per esteso :

**Sede:**

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Anno di costituzione:

Iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato      SI      NO

**B) Legale rappresentante:**

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Telefono/cellulare:

Fax:

E-mail:

**C) Presentazione dell'associazione (10 righe):**

Data, \_\_\_\_\_

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

---